



Ministero dell'Istruzione e del Merito

## Istituto Professionale di Stato per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera "Giovanni Marchitelli"

Via Roma 22/bis - 66047 - Villa Santa Maria (CH)  
C.F. 81001840693 - Centralino 0872.944422 - Fax 0872-940561

[CHRH01000N@istruzione.it](mailto:CHRH01000N@istruzione.it) - [CHRH01000N@pec.istruzione.it](mailto:CHRH01000N@pec.istruzione.it) [www.istitutoalberghierovillasantamaria.edu.it](http://www.istitutoalberghierovillasantamaria.edu.it)

Villa Santa Maria, 13/09/2024

I.P.S.S.A.R. "G. Marchitelli"  
Prot. 0014523 del 13/09/2024  
IV (Uscita)

**Agli Alunni**  
**Alle Famiglie degli Alunni**  
**Al Personale Docente**  
**Al Personale Educativo**  
**Al Personale ATA**  
**Al DSGA**  
**Al sito web**

### COMUNICAZIONE N. 30

#### **OGGETTO: OBBLIGO VIGILANZA DEGLI ALUNNI.**

Con riferimento all'oggetto, si ribadiscono di seguito le linee essenziali del quadro normativo riguardante le responsabilità relative agli obblighi di vigilanza sugli alunni e si comunicano le disposizioni organizzative per tutto il personale della scuola.

#### **QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITÀ**

La vigilanza sugli allievi è un obbligo del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a sé stessi. Sul personale gravano, dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale, civile e amministrativo o patrimoniale.

La scuola ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D. lgs 165/01).

Da quanto sopra riportato si evince che dal momento dell'ingresso a scuola e fino al termine delle lezioni, corrisponde in capo alla scuola una presa in carico dello studente minorenni per tutto il periodo dell'attività didattica, ivi compreso il tempo e il luogo di altre iniziative organizzate dall'Istituto, la vita convittuale e quanto previsto nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, quali attività pomeridiane (in orario extrascolastico), visite guidate, viaggi di istruzione, ecc.

Due sono gli elementi fondamentali da tenere sempre presenti:

1. La priorità della vigilanza su ogni altro obbligo;
2. L'inversione dell'onere della prova.

Riguardo al punto 1 la Corte dei Conti ha ritenuto che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, che pone il docente nella impossibilità del loro contemporaneo adempimento, IL DOCENTE STESSO È CHIAMATO A SCEGLIERE LA VIGILANZA.

Riguardo al punto 2, ai sensi dell'art. 2048 del Codice civile, qualora un alunno abbia subito un danno nel periodo di tempo nel quale risulta assegnato all'insegnante viene immediatamente posta a carico di chi era incaricato della sorveglianza una presunzione di omesso controllo.

La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli art. 2047-2048 del Codice Civile *«in caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto»* per cui *«percettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato da fatto illecito dei loro allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza»*. Le persone indicate nei commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto (2048). Il recente CCNL scuola 18/04/2018 richiama tale obbligo a due particolari momenti della vita scolastica: *«Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti, obbligatoriamente, a trovarsi 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.»*

Il personale docente ed educativo deve essere presente in servizio puntualmente. Presentarsi in ritardo in servizio espone il docente e l'educatore all'attribuzione della colpa in vigilando: il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante. In caso di ritardo si deve tempestivamente avvisare il Dirigente Scolastico o il collaboratore del DS per predisporre la sorveglianza.

Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni. La tabella A dei profili di area allegata al CCNL scuola 08/04/2018 attribuisce al personale dell'area A (collaboratori scolastici) *«compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, di vigilanza sugli alunni, compresa la mensa scolastica, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici e di collaborazione dei docenti»*. Il profilo dell'area B non cita esplicitamente obblighi di sorveglianza, ma agli assistenti tecnici spettano obblighi di "efficienza e funzionalità" dei laboratori e "supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche", attraverso il controllo sul corretto uso degli strumenti e delle apparecchiature, sul rispetto delle norme di sicurezza e del regolamento dei laboratori da parte degli alunni.

## **MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI**

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati impongono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione di misure organizzative sotto riportate. Esse riguardano alcuni momenti particolarmente critici dell'attività che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione.

1. All'entrata degli alunni, ore 08.10, la vigilanza nelle aule è affidata ai docenti in servizio alla prima ora, che dovranno trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.
2. I docenti devono vigilare sull'ingresso e sull'uscita degli alunni e sul rispetto degli orari e delle regole.
3. Durante le ore di lezione, salvo casi eccezionali, non è consentito fare uscire dalle classi gli alunni. In casi eccezionali, è consentito fare uscire un alunno per volta, annotandolo sull'apposito registro e vigilando che l'uscita non si protragga oltre il necessario. La vigilanza in classe è compito esclusivo del docente. In caso di incidente in cui è vittima l'alunno, il docente deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili.
4. Se un docente deve allontanarsi dalla propria classe, occorre che avvisi un collaboratore scolastico affinché vigili durante la sua assenza.
5. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo alla Dirigenza.

6. Al cambio dell'ora, gli spostamenti dei docenti da una classe all'altra devono avvenire velocemente al fine di non gravare sul personale non docente addetto alla sorveglianza dei piani e dei vari reparti, considerando anche che le classi dell'Istituto sono dislocate su diversi piani. I docenti sono invitati a non stazionare nei corridoi o in altri luoghi durante i cambi dell'ora se hanno lezione.
7. I docenti dell'ultima ora di lezione si devono accertare che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che l'uscita avvenga in modo ordinato e silenzioso. Ogni docente ha l'obbligo di intervenire nei riguardi degli alunni, anche non propri, nel caso in cui si ravvisi la mancanza delle buone regole di comportamento.
8. La scuola è una comunità educante e qualsivoglia componente che in essa presta servizio ha titolo di intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o non consoni alle regole da tenere nell'istituzione scolastica.
9. **Agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio dell'ora. I docenti ed i collaboratori scolastici vigileranno affinché gli alunni attendano i docenti all'interno delle classi.**
10. Durante il cambio dell'ora, le classi sono momentaneamente vigilate dal personale scolastico, per il breve tempo necessario allo spostamento dei docenti, che devono affrettarsi soprattutto se la classe da raggiungere è situata in altro piano.
11. Agli studenti non è consentito uscire dalla classe prima della fine della lezione dell'ultima ora; del rispetto della regola sono responsabili i docenti.
12. È vietato espellere dall'aula, anche momentaneamente, uno o più alunni, in quanto l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità di vigilanza. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare è opportuno annotare i fatti sul registro di classe e avvisare la Dirigenza.
13. I docenti e gli assistenti tecnici di laboratorio devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori affinché siano rispettate le norme di sicurezza. La figura del "preposto" (i cui doveri sono indicati nell'art. 19 del D. lgs 81/2008, Testo Unico sulla sicurezza) è ricoperta dal docente nelle ore di lezione, dal docente ITP e dall'assistente tecnico nei laboratori, dal docente di Scienze Motorie nella palestra.
14. Gli assistenti tecnici devono controllare, tempestivamente e al termine di ogni attività, lo stato delle postazioni e degli arredi. Eventuali danni o furti devono essere immediatamente segnalati per consentire l'individuazione dei responsabili e la richiesta di risarcimento.
15. La sorveglianza dell'atrio, delle scale e dei corridoi è affidata ai collaboratori scolastici, collocati nelle postazioni previste dal piano delle attività del personale ATA.
16. **Tutte le componenti (docenti, educatori, personale ATA) hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare il divieto di fumo in tutti i locali interni ed esterni (pertinenze della scuola) ed il divieto di uscita dal perimetro dell'edificio, cortile compreso. Eventuali infrazioni devono essere subito comunicate alla Dirigenza per irrogare la corrispondente sanzione disciplinare.**
17. I docenti tecnico-pratici e di scienze motorie che, per esigenze didattiche, portano gli alunni nei laboratori, in palestra, nei campetti e/o negli spazi adiacenti la scuola, devono direttamente prelevare gli alunni dalle aule, accompagnarli nei luoghi stabiliti e, alla fine delle attività, riportarli in classe prima del cambio dell'ora. Per nessun motivo è consentito lo spostamento autonomo. Si ravvisa che durante il tragitto la responsabilità ricade sul docente dell'ora e che negli spazi esterni non deve essere consentito il contatto con soggetti estranei alla scuola.
18. I collaboratori scolastici collaboreranno alla vigilanza sull'ingresso e sull'uscita degli alunni.
19. I collaboratori scolastici o gli assistenti tecnici dei laboratori dovranno:
  - i. Essere facilmente reperibili da parte dei docenti;
  - ii. Comunicare immediatamente al Dirigente scolastico l'eventuale assenza del docente per evitare che la classe resti incustodita;

- iii. Vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare all'ingresso, durante gli intervalli (2 intervalli di 10 minuti ciascuno, posti rispettivamente alla fine della 2<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> ora), negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;
  - iv. Riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, senza validi motivi, sostano nei corridoi;
  - v. Sorvegliare gli alunni in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo del docente dalla classe; in quest'ultimo caso il collaboratore deve essere avvisato dal docente;
  - vi. Impedire che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nei corridoi e nell'eventualità segnalare tempestivamente particolari situazioni alla Dirigenza;
  - vii. Accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate;
  - viii. Impedire che le persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico (genitori, rappresentanti...) circolino liberamente all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni.
20. I collaboratori scolastici, ove accertino situazioni di disagio, disorganizzazione o pericolo, devono comunicarle prontamente al DSGA.
21. È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di controllare periodicamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.
22. I collaboratori scolastici durante le ore di lezione dovranno:
- i. Controllare che gli alunni non si fermino nei servizi igienici più del tempo necessario;
  - ii. Controllare le classi ai cambi dell'ora fino all'arrivo del docente;
  - iii. Controllare che non si faccia uso improprio delle uscite di sicurezza;
  - iv. Segnalare immediatamente qualsiasi comportamento anomalo degno di attenzione, nell'ordine al coordinatore di classe, ai Collaboratori del Dirigente e, successivamente al Dirigente;
  - v. Rimanere costantemente nel piano o porzione di esso loro affidato per controllare i movimenti degli alunni;
  - vi. Assicurare la vigilanza durante gli intervalli e garantire che gli studenti non si spostino da un piano all'altro.
23. Durante le attività di pratica laboratoriale di Sala e vendita, Enogastronomia, Pasticceria è vietato far uscire gli alunni dai laboratori per una questione di sorveglianza, sicurezza ed igiene.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dot.ssa Barbara BERNARDONE